


# **COMUNE DI ALVITO**

**(Provincia di Frosinone)**



## **REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA**

**COMUNE DI ALVITO**  
**(Provincia di Frosinone)**

**REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA**

**Indice - sommario**

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 - Oggetto
- Articolo 2 - Competenze
- Articolo 3 - Responsabilità
- Articolo 4 - Servizi gratuiti e a pagamento
- Articolo 5 - Atti a disposizione del pubblico

CAPO II - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

- Articolo 6 - Depositi di osservazione ed obitori

CAPO III - FERETRI

- Articolo 7 - Deposizione della salma nel feretro
- Articolo 8 - Verifica e chiusura feretri
- Articolo 9 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti
- Articolo 10 - Fornitura gratuita dei feretri
- Articolo 11 - Piastrina di riconoscimento

CAPO IV - TRASPORTI FUNEBRI

- Articolo 12 - Modalità del trasporto e percorso
- Articolo 13 - Esercizio del servizio di trasporti funebri
- Articolo 14 - Orario dei trasporti
- Articolo 15 - Norme generali per i trasporti
- Articolo 16 - Riti religiosi
- Articolo 17 - Trasferimento di salme senza funerale
- Articolo 18 - Morti per malattie infettive - diffusive o portatori di radioattività
- Articolo 19 - Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione
- Articolo 20 - Trasporti in luogo diverso dal cimitero
- Articolo 21 - Trasporti all'estero o dall'estero
- Articolo 22 - Trasporto di ceneri e resti
- Articolo 23 - Rimessa delle auto funebri

## TITOLO II

### CIMITERI

#### CAPO I - CIMITERI

- Articolo 24 - Elenco cimiteri
- Articolo 25 - Disposizioni generali - Vigilanza
- Articolo 26 - Reparti speciali nel cimitero

#### CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

- Articolo 27 - Disposizioni generali
- Articolo 28 - Piano regolatore cimiteriale

#### CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

- Articolo 29 - Inumazione
- Articolo 30 - Cippo
- Articolo 31 – Tumulazione
- Articolo 32 – Sepolture
- Articolo 33 - Criterio di assegnazione loculi e deposito provvisorio

#### CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

- Articolo 34 - Esumazioni ordinarie
- Articolo 35 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie
- Articolo 36 - Esumazione straordinaria
- Articolo 37 - Estumulazioni
- Articolo 38 - Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento
- Articolo 39 - Raccolta delle ossa
- Articolo 40 - Oggetti da recuperare
- Articolo 41 - Disponibilità dei materiali

#### CAPO V - CREMAZIONE

- Articolo 42 - Crematorio
- Articolo 43 - Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione
- Articolo 44 - Urne cinerarie

#### CAPO VI - POLIZIA DEI CIMITERI

- Articolo 45 - Orario
- Articolo 46 - Disciplina dell'ingresso
- Articolo 47 - Divieti speciali
- Articolo 48 - Riti funebri
- Articolo 49 - Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni
- Articolo 50 - Fiori e piante ornamentali
- Articolo 51 - Materiali ornamentali

TITOLO III  
CONCESSIONI

CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

- Articolo 52 - Sepolture private
- Articolo 53 - Durata delle concessioni
- Articolo 54 - Modalità di concessione
- Articolo 55 - Uso delle sepolture private
- Articolo 56 - Manutenzione
- Articolo 57 - Costruzione dell'opera

CAPO II - DIVISIONE, SUBENTRI

- Articolo 58 - Divisione, subentri
- Articolo 59 - Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni
- Articolo 60 - Rinuncia a concessione di aree libere
- Articolo 61 - Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione
- Articolo 62 - Rinuncia a concessione di manufatti della durata di anni 99 o perpetua

CAPO III - REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

- Articolo 63 - Revoca
- Articolo 64 - Decadenza
- Articolo 65 - Provvedimenti conseguenti la decadenza
- Articolo 66 - Estinzione

TITOLO IV

LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI

- Articolo 67 - Accesso al cimitero
- Articolo 68 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri
- Articolo 69 - Responsabilità
- Articolo 70 - Recinzione aree - Materiali di scavo
- Articolo 71 - Introduzione e deposito di materiali
- Articolo 72 - Orario di lavoro
- Articolo 73 - Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti
- Articolo 74 - Vigilanza
- Articolo 75 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

CAPO II - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

- Articolo 76 - Funzioni - Licenza
- Articolo 77 - Divieti

## TITOLO V

### DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

#### CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 78 - Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

Articolo 79 - Mappa

Articolo 80 - Annotazioni in mappa

Articolo 81 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

Articolo 82 - Schedario dei defunti

Articolo 83 - Scadenziario delle concessioni

#### CAPO II - NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 84 - Cautele

Articolo 85 - Concessioni pregresse

Articolo 86 - Emanazione e stipula atti

Articolo 87 - Rifiuti

Articolo 88 - Trattamento dei dati personali

Articolo 88 - Tariffe

Articolo 89 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento

\*\*\*\*\*

## **TITOLO I**

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **CAPO I**

#### **DISPOSIZIONI GENERALI**

##### **Articolo 1**

###### **Oggetto**

Il presente regolamento in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27/07/1934 n. 1265 e successive modificazioni ed integrazioni e al D.P.R. 10/09/1990 n° 285, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione e in genere su tutte le diverse attività connesse alla cessazione della vita e alla custodia delle salme.

##### **Articolo 2**

###### **Competenze**

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.
2. I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione previste dalle vigenti norme e disciplinati, nello specifico, con deliberazione della Giunta Comunale, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente A.S.L.
3. In caso di gestione in economia le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con le disposizioni di cui all'art.107 del D.Lgs.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

##### **Articolo 3**

###### **Responsabilità**

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

##### **Articolo 4**

###### **Servizi gratuiti e a pagamento**

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.
2. Tra i servizi gratuiti sono compresi:
  - la visita necroscopica;

- il servizio di osservazione dei cadaveri;
  - il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate;
  - la inumazione in campo comune;
  - la cremazione delle persone residenti;
  - la deposizione delle ossa in ossario comune;
  - la dispersione delle ceneri in cinerario comune e deposizione ceneri in avelli già occupati o riservati;
  - il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, secondo quanto specificato al successivo articolo 10, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico;
3. La gratuità dei servizi di cremazione e inumazione in campo comune è limitata alle operazioni di cremazione, inumazione ed esumazione ordinaria nel caso di salma di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari, come disposto dall'art.1, c.7-bis, del D.L.n.392/2000, convertito in legge 28.01.2001, n.26;
  4. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite con atto deliberativo dell'organo competente.

## **Articolo 5**

### **Atti a disposizione del pubblico**

1. Presso gli uffici dei servizi di polizia mortuaria è tenuto a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art.52 del DPR 285 del 10/9/1990 perché possa essere compilato cronologicamente dagli addetti e fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.
2. Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico in ogni cimitero:
  - l'orario di apertura e chiusura;
  - l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
  - l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
  - l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
  - ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico ai sensi della Legge 07.08.1990 n° 241.

## **CAPO II**

### **DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI**

## **Articolo 6**

### **Depositi di osservazione ed obitori**

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei nell'ambito del Cimitero.
2. L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal Sindaco ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.
3. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee (ed anche dei familiari).
4. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve avere luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente il Servizio di Igiene Pubblica della competente A.S.L., in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. 13/2/1964, n°185.
5. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.
6. Nel locale di osservazione sono tenute per il periodo prescritto le salme delle persone morte in abitazioni inadatte nelle quali sia comunque pericoloso e non conveniente mantenerle, persone morte in seguito a qualsiasi accidente sulla pubblica via o in luogo pubblico o persone sconosciute di cui debba farsi esposizione per il riconoscimento.

7. Oltre al locale di osservazione il cimitero dovrà avere una camera mortuaria per assolvere alle seguenti funzioni:
- osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;
  - deposito dei cadaveri a disposizione dell'autorità giudiziaria per autopsia, per accertamenti medico-legali, riconoscimento e trattamento igienico-conservativo;
  - deposito, riscontro diagnostico, autopsia giudiziaria e trattamento igienico-conservativo di cadaveri portatori di radioattività.

La camera mortuaria deve avere le caratteristiche strutturali e funzionali di cui all'art. 65 del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria e, in difetto di appositi locali, può essere adibita ad altri servizi: deposito di osservazione e sala di autopsia.

La camera mortuaria può essere inoltre concessa dal Sindaco a richiesta del coniuge o dei familiari più prossimi per l'esposizione della salma o del feretro in attesa del funerale. In tal caso, si osservano, per il trasporto della salma, le norme di cui al successivo art.17, ed è ammessa nella camera mortuaria la presenza dei familiari del defunto e dei visitatori per il tempo strettamente necessario.

### **CAPO III**

#### **FERETRI**

##### **Articolo 7**

###### **Deposizione della salma nel feretro**

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 9.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.
3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il dirigente dei servizi di igiene pubblica della competente A.S.L. detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

##### **Articolo 8**

###### **Verifica e chiusura feretri**

1. La chiusura del feretro è fatta sotto la vigilanza del personale incaricato.
2. Il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della competente A.S.L. o personale tecnico all'uopo incaricato, vigila e controlla l'applicazione della norma di cui all'art. 9.
3. In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.

##### **Articolo 9**

###### **Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti**

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:
  - a) per inumazione:
    - il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);



- le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3;
  - la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art.75 del D.P.R. 10/9/1990 n° 285;
  - i feretri di salme provenienti da altri Comuni o estumulate ai sensi del successivo art. 35, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;
- b) per tumulazione:
- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art.30 del D.P.R. 10/09/1990 n° 285;
- c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore ai 100 Km, all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:
- si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché gli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 10/9/1990 n°285 se il trasporto è per o dall'estero;
- d) per trasporti da Comune a Comune con percorso non superiore ai 100 Km:
- è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm. 25 a norma dell'art. 30, punto 5, del D.P.R. 10/09/1990 n° 285;
- e) cremazione:
- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;
  - la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km dal Comune di decesso;
  - la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.
2. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.
  3. Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Dirigente dei Servizi di igiene pubblica della U.S.L., o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con la lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0,66.
  4. Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'adeguata apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.
  5. Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato, caso per caso, con decreto del Ministro della Sanità, sentito il Consiglio Superiore di Sanità, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10/09/1990 n° 285.
  6. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.
  7. È consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

## **Articolo 10**

### **Fornitura gratuita dei feretri**

1. Il Comune fornisce gratuitamente la cassa di cui all'art. 9 lettera a) e lettera e) per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.
2. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Sindaco sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica dei familiari.

## **Articolo 11**

### **Piastrina di riconoscimento**

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.

2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.
3. Altra piastrina di materiale resistente (refrattario per feretri da cremare, di piombo negli altri casi) riportante il numero progressivo e/o la lettera relativi alla sepoltura nel cimitero, può essere collocata assieme al cofano rispettivamente alla cremazione e alla inumazione e ciò al fine di agevolare le operazioni di riconoscimento.

## **CAPO IV**

### **TRASPORTI FUNEBRI**

#### **Articolo 12**

##### **Modalità del trasporto e percorso**

1. I criteri generali di determinazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza dal Sindaco.
2. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. legge Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.
3. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.
4. Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico urbano, ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.
5. Il Dirigente dei Servizi di igiene pubblica della competente A.S.L. vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, riferisce annualmente al Sindaco eventuali anomalie riscontrate e propone in tal caso i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità.

#### **Articolo 13**

##### **Esercizio del servizio di trasporto funebre**

1. Il servizio di trasporto funebre può essere esercitato da imprese autorizzate ai sensi delle norme vigenti, senza diritto di privativa.
2. Il Comune può stabilire che l'effettuazione di ogni trasporto funebre, salvi quelli gratuiti, sia assoggettato al pagamento di un diritto fisso di entità non superiore a quella consentita dalle norme vigenti.
3. Sono comunque esenti dal diritto fisso i trasporti delle salme dei soci effettuate dalle confraternite ovvero delle salme di militari eseguiti da amministrazioni militari, purché siano in ambedue i casi effettuati con mezzi propri.

#### **Articolo 14**

##### **Orario dei trasporti**

1. I trasporti funebri sono effettuati di norma nei giorni e nelle ore antimeridiane e pomeridiane, salvo diverse disposizioni stabilite con ordinanza del Sindaco. Con lo stesso provvedimento il Sindaco può disciplinare le modalità integrative al presente regolamento nonché i percorsi consentiti.
2. Il Responsabile del servizio di polizia mortuaria fisserà di norma l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso; fornirà i chiarimenti richiesti e prenderà i provvedimenti che si renderanno necessari trasmettendo gli eventuali ordini al personale incaricato.

3. I carri per i trasporti funebri dovranno trovarsi sul luogo di partenza dei funerali almeno dieci minuti prima dell'ora fissata per il funerale.

## **Articolo 15**

### **Norme generali per i trasporti**

1. In ogni trasporto sia da Comune a Comune, sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente articolo 9; inoltre, se il trasporto è effettuato dal mese di aprile al mese di settembre compresi, o, negli altri mesi, in località che col mezzo prescelto è raggiungibile dopo 24 ore dalla partenza o infine quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso, alla salma è da praticare il trattamento antiputrefattivo di cui all'art.32 del D.P.R. 285/90, salvo sia stata imbalsamata.
2. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.
3. Chi riceve il feretro compilerà verbale o attestazione di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra al Responsabile del servizio di polizia mortuaria. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di cui all'art. 19 deve restare in consegna al vettore.
4. Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre.

## **Articolo 16**

### **Riti religiosi**

1. I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'art.8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.
2. La salma può sostare in chiesa per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa, salvo quanto previsto all'art.17, comma 3.

## **Articolo 17**

### **Trasferimento di salme senza funerale**

1. Il trasporto di cadavere ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita, con apposito mezzo avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del D.P.R. 285/90, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.
2. Se la salma non è nella propria abitazione, ma presso ospedale, istituto, albergo, ecc. il Sindaco, a richiesta dei familiari, può autorizzare l'inizio del funerale dalla porta della casa di abitazione ove il feretro viene trasferito poco prima dell'ora fissata, ferme restando le condizioni di cui all'art. 12 punto 2.
3. Nelle stesse circostanze, il Sindaco può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali, può autorizzare cerimonie al luogo di speciali onoranze o in chiesa.
4. I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo.
5. I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc., sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

## **Articolo 18**

### **Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività**

1. Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'U.S.L. prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.
2. Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'art.6 anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione o la cremazione.
3. È consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
4. Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il dirigente dei servizi di igiene pubblica della competente A.S.L. dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

## **Articolo 19**

### **Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione**

1. Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.
2. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'ufficiale dello Stato civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.
3. Al decreto è successivamente allegato il Nulla Osta del Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica della competente A.S.L. o di personale tecnico da lui delegato, relativo alla verifica di cui all'art. 8.
4. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.
5. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 9, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano, ove presente.
6. Per i morti di malattie infettive-diffusive l'autorizzazione al trasporto è data dal Sindaco osservate le norme di cui all'art. 25/1 e 25/2 del D.P.R. 285/'90.
7. Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso.

## **Articolo 20**

### **Trasporti in luogo diverso dal cimitero**

1. Il trasporto di salme nell'ambito del Comune ma in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.

## **Articolo 21**

### **Trasporti all'estero o dall'estero**

1. Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10/02/1937, approvata con R.D. 1/7/1937, n°1379 o di stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art.27 del D.P.R. 285/90; nel secondo quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento.

In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del precitato D.P.R.

## **Articolo 22**

### **Trasporto di ceneri e resti**

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco.
2. Se il trasporto è da o per Stato estero, al Sindaco si sostituisce l'Autorità di cui agli artt. 27, 28 e 29 del D.P.R. 285/90.
3. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.
4. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo e recante nome e cognome del defunto o se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
5. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art.44.

## **Articolo 23**

### **Rimessa delle auto funebri**

1. Le rimesse delle auto funebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco, ove attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfestazione.
2. In tal caso l' idoneità della rimessa e delle relative attrezzature è accertata dal Dirigente dei servizi di Igiene Pubblica della competente A.S.L., salva la competenza dell' autorità di Pubblica Sicurezza e del servizio antincendi.

## **TITOLO II**

### **CIMITERI**

#### **CAPO I**

### **CIMITERI**

## **Articolo 24**

### **Elenco cimiteri**

1. Ai sensi dell'art.337 del T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27/7/1934 n° 1265 il Comune ha i seguenti cimiteri posti:
  - a) nella località di S.Maria Del Campo - Capoluogo
  - b) nella frazione Castello.

## **Articolo 25**

### **Disposizioni generali - Vigilanza**

1. È vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. 10/9/1990 n° 285.
2. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco.

3. Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune può provvedere anche con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi delle vigenti norme in materia.
4. Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero.
5. Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10/9/1990 n° 285.
6. Il Dirigente dei servizi di igiene pubblica della competente A.S.L. controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

## **Articolo 26**

### **Reparti speciali nel cimitero**

1. Nell'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.
2. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la eventuale maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune, sono a carico delle comunità richiedenti.
3. Per le popolazioni religiose che lo prevedono espressamente, è consentita la inumazione del cadavere avvolto unicamente in lenzuolo di cotone.

## **CAPO II**

### **DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE**

## **Articolo 27**

### **Disposizioni generali**

1. Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.
2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. 10/9/1990 n° 285.
3. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art.90 e seguenti del D.P.R. 10/9/90 n° 285.
4. Apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. 10/9/199 n° 285.

## **Articolo 28**

### **Piano regolatore cimiteriale**

1. Il Consiglio Comunale adotta un piano regolatore cimiteriale che recepisca le necessità del servizio nell'arco di almeno dieci anni.
2. Il piano di cui al primo comma è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'A.S.L., che sono tenuti a renderlo nei termini di cui all'art. 16 della L. 07.08.1990 n° 241 e s.m.i..
3. Nell'elaborazione del piano si dovrà tenere conto:
  - a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale e sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;

- b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti-salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
  - c) della dinamica nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura;
  - d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno rendere disponibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione;
  - e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;
4. Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:
- a) campi di inumazione comune;
  - b) campi per fosse ad inumazione per sepolture private;
  - c) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;
  - d) tumulazioni individuali (loculi);
  - e) manufatti a sistema di tumulazione a posti plurimi (tombe di famiglia);
  - f) cellette ossario;
  - g) nicchie cinerarie;
  - h) ossario comune;
  - i) cinerario comune.
5. La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. 10/9/1990, n°285.
6. Il piano regolatore cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private e le loro dimensioni.
7. I progetti per la costruzione di nuovi cimiteri e per l'ampliamento degli stessi devono essere preceduti da uno studio tecnico ai sensi dell'art. 55 del Regolamento di Polizia Mortuaria di cui al citato D.P.R. n° 285/'90.
- I progetti stessi debbono essere accompagnati da una relazione tecnico-sanitaria in ordine agli aspetti generali e particolari dettagliatamente precisati dall'art. 56 all'art. 61 del suddetto D.P.R.

### CAPO III

#### INUMAZIONE E TUMULAZIONE

##### **Articolo 29**

##### **Inumazione**

1. Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:
  - a) sono comuni le sepolture della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata.
  - b) Sono private le sepolture per inumazioni di durata superiore a quella di 10 anni, effettuate in aree in concessione, le cui opere per la inumazione, ove dovute e da fare a cura del Comune, sono a carico del concessionario secondo la tariffa applicata dalla Giunta Comunale.

##### **Articolo 30**

##### **Cippo**

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo 3° comma, da un cippo costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici ed eventualmente, portante un numero progressivo, fornito dal Comune solo nei casi previsti dall'art. 10.
2. Sul cippo verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto, fatta salva diversa analoga funzionale soluzione.
3. A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copri tomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa e/o di una lapide.

4. L'installazione delle lapidi e dei copri tomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
5. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del DPR 10/9/1990 n°285.

### **Articolo 31**

#### **Tumulazione**

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie loculi o cripte costruite dal Comune laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato o in perpetuo le spoglie mortali.
2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.
3. A far tempo dalla esecutività del presente regolamento ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro.  
A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art.76 commi 8 e 9 del D.P.R. 10/9/1990 n° 285.
4. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del DPR 10/9/1990 n° 285.
5. Cassette di resti o urne cinerarie possono essere collocate insieme ad un feretro nel medesimo loculo.
6. Le spese per la tumulazione, ove dovute, da farsi a cura del Comune, sono a carico del concessionario secondo la tariffa applicata dalla Giunta Comunale.

### **Articolo 32**

#### **Sepulture**

1. Nei cimiteri di cui al precedente art.24, debbono essere ricevuti, quando non venga richiesta altra diversa destinazione:
  - a) i cadaveri delle persone decedute nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
  - b) i cadaveri delle persone morte fuori dal Comune ma aventi in esso in vita la residenza;
  - c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del Comune stesso;
  - d) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art.7 del Regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R.10.09.1990, n.285;
  - e) i resti mortali delle persone sopraelencate.
2. Oltre a quanto innanzi previsto hanno diritto di sepoltura nei suddetti cimiteri le persone non residenti nel Comune di Alvito (FR) al momento della richiesta di concessione, purché abbiano avuto la nascita nello stesso Comune, oltre a coloro che, pur non essendo nati nel Comune medesimo, sono figli di genitori residenti nello stesso al momento della nascita, nonché a coloro che risultino al momento proprietari, da almeno cinque anni, di fabbricati ed immobili in genere siti nel Comune.

### **Articolo 33**

#### **Criterio di assegnazione dei loculi e deposito provvisorio**

1. L'assegnazione avviene a richiesta degli interessati, secondo la libera scelta, in rapporto alla disponibilità nel cimitero e alla priorità acquisita al momento della presentazione della richiesta di concessione;
2. A richiesta delle famiglie dei defunti o di coloro che le rappresentano, il feretro è provvisoriamente deposto in apposito loculo previo pagamento del canone stabilito in tariffa.
3. La concessione provvisoria è ammessa:



- a) a coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
  - b) a coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
  - c) a coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura in manufatto da costruirsi a cura del Comune secondo progetto già approvato, previo pagamento della tariffa determinata per il manufatto medesimo.
4. La concessione provvisoria viene altresì data a privati solo nel caso in cui il Comune non abbia più loculi a disposizione ed è consentita negli avelli liberi o riservati qualora i concessionari ne diano il consenso.
  5. La durata del deposito provvisorio è fissata dal Responsabile del servizio di polizia mortuaria, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purché sia inferiore a 24 mesi.
  6. E' consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.
  7. Salvo quanto previsto dal comma 3, lettera c) del presente articolo, i concessionari dei loculi dovranno corrispondere all'atto della tumulazione provvisoria il prezzo del loculo effettivamente occupato per la prevedibile durata dell'occupazione, salvo conguaglio, come da tariffe determinate dalla Giunta Comunale.

## CAPO IV

### ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

#### Articolo 34

##### **Esumazioni ordinarie**

1. Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'art. 82 del D.P.R. 285/90 e cioè di 10 anni. Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con ordinanza del Sindaco.
2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, escluso, possibilmente, il periodo estivo.
3. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.
4. Nel caso di mineralizzazione incompleta dei cadaveri si fa esplicito riferimento alle disposizioni dell'art. 82 di cui al primo comma.

#### Articolo 35

##### **Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie**

1. È compito del Responsabile del servizio di polizia mortuaria autorizzare le operazioni cimiteriali svolgentisi nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.
2. Annualmente il Responsabile del servizio di polizia mortuaria curerà la stesura di tabulati, distinti per cimitero, con l'indicazione delle salme per le quali è attuabile l'esumazione ordinaria.
3. L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale per la ricorrenza dei defunti o in caso di urgenza mediante pubblicazione all'albo cimiteriale per un periodo non inferiore a 60 giorni.

#### Articolo 36

##### **Esumazione straordinaria**

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Sindaco e dell'Autorità Sanitaria, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.

2. Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del D.P.R. 10/9/1990 n°285.
3. Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della Sanità.
4. Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio di igiene pubblica della competente A.S.L. dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.
5. Le esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria sono eseguite alla presenza del Dirigente del servizio di igiene pubblica della competente A.S.L. o di personale tecnico da lui delegato.

### **Articolo 37**

#### **Estumulazioni**

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore ai 20 anni.  
Le estumulazioni, quando si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo della concessione e sono regolate dal Sindaco.
3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
  - a richiesta dei familiari dell'interessato, laddove la permanenza del feretro nel tumulo sia inferiore ai 20 anni;
  - su ordine dell'Autorità giudiziaria.
4. Entro il mese di settembre di ogni anno il Responsabile del servizio di polizia mortuaria cura la stesura dello scadenziario delle concessioni temporanee dell'anno successivo.  
Tale elenco sarà esposto all'albo cimiteriale di ogni cimitero in occasione della Commemorazione dei defunti e per tutto l'anno successivo.
5. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.
6. I resti mortali individuati secondo quanto previsto dall'articolo 38 che segue, sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto.  
Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali questi ultimi saranno collocati in ossario comune.
7. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato in relazione ai luoghi con ordinanza del Sindaco.
8. A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il Responsabile del servizio di polizia mortuaria può autorizzare la successiva tumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se siano decorsi almeno 2 anni dalla precedente.
9. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.

### **Articolo 38**

#### **Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento**

1. Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente.
2. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossarietto o in tomba privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.
3. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa, compreso il costo dello smaltimento dei rifiuti speciali. Sono invece gratuite quelle richieste dall'Autorità giudiziaria.

## **Articolo 39**

### **Raccolta delle ossa**

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto da coloro che vi abbiano interesse il collocamento in sepoltura privata.  
In questo caso le ossa devono essere raccolte in cassetine di zinco aventi le caratteristiche di cui all'art. 36 - comma 2 - del D.P.R. 285/'90.

## **Articolo 40**

### **Oggetti da recuperare**

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio di polizia mortuaria.
3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni ed estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile del servizio di polizia mortuaria che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

## **Articolo 41**

### **Disponibilità dei materiali**

1. Le croci, le lapidi e i copri tomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
2. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.
3. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

## **CAPO V**

### **CREMAZIONE**

## **Articolo 42**

### **Crematorio**

1. Il Comune per procedere alla cremazione si avvale dell'impianto funzionante autorizzato più vicino.
2. La cremazione dei resti mortali è ammessa in conformità delle norme vigenti.

## **Articolo 43**

### **Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione**

1. L'autorizzazione di cui all'art. 79, 1° comma, del D.P.R. 10/9/1990, n° 285, in assenza di disposizione testamentaria del defunto, è rilasciata dal Sindaco, a richiesta del coniuge, o in sua assenza, dei parenti individuati ai sensi degli art. 74 e seguenti del codice civile, in presenza delle condizioni indicate nei successivi commi dello stesso articolo 79.

## **Articolo 44**

### **Urne cinerarie**

1. Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L'urna deve essere di materiale resistente.
2. Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e del cognome del defunto, data di nascita e di morte.
3. A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, mensola, colombario, oppure insieme ad un feretro come previsto dall'articolo 31 comma 5, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o in cinerario comune.
4. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario comune, ove esistente.

## **CAPO VI**

### **POLIZIA DEI CIMITERI**

## **Articolo 45**

### **Orario**

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato dal Sindaco.
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.
3. La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Responsabile del servizio di polizia mortuaria, da rilasciarsi per comprovati motivi.

## **Articolo 46**

### **Disciplina dell'ingresso**

1. Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.
2. Per motivi di salute che siano comprovati dall'esibizione di un certificato rilasciato dall'Ufficiale sanitario, il personale addetto alla vigilanza dei cimiteri può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli.
3. È vietato l'ingresso:
  - a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali;
  - b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
  - c) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
  - d) ai fanciulli di età inferiore agli anni 6 quando non siano accompagnati da adulti.

## **Articolo 47**

### **Divieti speciali**

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
  - a) tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
  - b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
  - c) introdurre oggetti irriverenti;
  - d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
  - e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori;
  - f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
  - g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi e sui muri;
  - h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
  - i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del servizio di polizia mortuaria. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
  - l) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
  - m) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
  - n) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto non preventivamente autorizzati dal Responsabile del servizio di polizia mortuaria;
  - o) qualsiasi attività commerciale;
  - p) collocare vasi di fiori e piante fuori dagli appositi spazi e comunque sui piani calpestabili.
2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.
3. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

## **Articolo 48**

### **Riti funebri**

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
2. Per le celebrazioni che possono dare luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile del servizio di polizia mortuaria.

## **Articolo 49**

### **Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni**

1. Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli. secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta dal Responsabile dei servizi di polizia mortuaria in relazione al carattere del cimitero e ad ordinanza del Sindaco che fissi i criteri generali.
2. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana.
3. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.
4. Si consente il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze dei cippi o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

## **Articolo 50**

### **Fiori e piante ornamentali**

1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorose le zone verdi o i tumuli, il personale addetto alla vigilanza dei cimiteri li farà togliere e provvederà per la loro distruzione.
2. In tutti i cimiteri, avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

## **Articolo 51**

### **Materiali ornamentali**

1. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, le epigrafi e le iscrizioni, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
2. Il Responsabile dei servizi di polizia mortuaria disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti quegli ornamenti tenuti in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
3. I provvedimenti d'ufficio di cui al 1° comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'Albo cimiteriale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.
4. Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all'art. 40 in quanto applicabili.

## **TITOLO III**

### **CONCESSIONI**

#### **CAPO I**

#### **TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE**

## **Articolo 52**

### **Sepulture private**

1. Per le sepulture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale di cui all'art. 27, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.
2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepulture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.
3. Le sepulture private, di cui al presente articolo, non devono comprendere, di norma, più di dieci posti-salma.
4. Le aree possono essere altresì concesse per impiantare, sempre a cura e spese di privati od enti, campi a sistema di inumazione per famiglie e collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.
5. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:
  - a) sepulture individuali (loculi, ossarietti, nicchie per urne cinerarie, ecc.);
  - b) sepulture per famiglie e collettività (biloculi, archi a più posti, ecc..).
6. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento della tariffa fissata dalla Giunta Comunale.
7. Alle sepulture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 10/9/1990 n°285 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per inumazioni ed esumazioni.
8. Il diritto d'uso di una sepultura consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

9. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
- la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzabili;
  - la durata;
  - il concessionario/i;
  - le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro gentilizio o familiare);
  - gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

### **Articolo 53**

#### **Durata delle concessioni**

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art.92 del DPR 10/9/1990 n° 285.
2. La durata è fissata:
  - a) in 99 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività;
  - b) in 30 anni per gli ossarietti e le nicchie cinerarie individuali;
  - c) in 99 anni per i loculi o comunque per le sepolture private individuali.
3. I termini di cui al precedente comma decorrono dalla data di rilascio della concessione.
4. A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo della concessione alla scadenza per uguale periodo o anche per un periodo di tempo di 15 o 30 anni dietro pagamento del canone di concessione in vigore fissato dalla Giunta Comunale.

### **Articolo 54**

#### **Modalità di concessione**

1. La concessione in uso della sepoltura privata non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.
2. La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività, nei vari tipi di cui al comma 2, 4, 5 lettera b) dell'art. 52, è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la presenza di una o più salme da tumulare e la data di presentazione della domanda di concessione.
3. La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.
4. Per la concessione di manufatti cimiteriali di nuova costruzione, dopo l'approvazione del progetto tecnico di ampliamento cimiteriale, è data facoltà al Comune di richiedere agli interessati, all'atto della prenotazione, un deposito cauzionale infruttifero pari al 75% del canone di concessione.

### **Articolo 55**

#### **Uso delle sepolture private**

1. Il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alle persone dei concessionari e dei loro familiari ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario contemplate dal relativo ordinamento e dall'atto di concessione fino al completamento della capienza del sepolcro.
2. Ai fini dell'applicazione sia del 1° che 2° comma dell'art. 93 del D.P.R. 10/9/1990 n° 285 la famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali, fino al 6° grado e dagli affini.  
Su richiesta del concessionario il Comune concede la tumulazione di persone che risultano essere state con loro conviventi. Può, altresì, essere consentita la tumulazione di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemerienze nei confronti del concessionario.
3. Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.

4. Per i collaterali, gli affini ed il convivente, la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita dichiarazione da presentare al servizio di Polizia Mortuaria che, verificate le condizioni, darà il nulla osta.
5. L'eventuale condizione di particolare benemerenzza nei confronti dei concessionari va comprovata con apposita dichiarazione resa ai sensi dell'art. 4 della legge 4/1/1968 n°15 e s.m.i. del fondatore del sepolcro depositata presso il servizio di polizia mortuaria.
6. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sovraesposti.
7. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

## **Articolo 56**

### **Manutenzione**

1. La manutenzione delle sepolture private spetta al concessionario o suoi eredi, a cui si sostituirà il Comune, con diritto di piena rivalsa e rimborso, allorché lo stesso concessionario o i suoi eredi non provvedessero a tali adempimenti. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile ed opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

## **Articolo 57**

### **Costruzione dell'opera**

1. Le concessioni in uso di aree per la destinazione di cui al secondo e quarto comma dell'art. 52, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste dall'art. 68 ed alla esecuzione delle opere relative entro 36 mesi dalla data della concessione, pena la decadenza, salvo proroga motivata.
2. Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.

## **CAPO II**

### **DIVISIONE, SUBENTRI**

## **Articolo 58**

### **Divisione, subentri**

1. Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.
2. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trova applicazione l'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n°15; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.
3. Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.
4. Tali richieste sono recepite e registrate dal servizio di polizia mortuaria, anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.
5. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.
6. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.



7. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 55 sono tenuti a darne comunicazione al servizio di polizia mortuaria entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.
8. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuata dal servizio di polizia mortuaria esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 55, che assumono la qualità di concessionari.
9. Trascorso il termine di tre anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza, previo avviso scritto agli eredi ed eventuali altri aventi diritto ai sensi dell'art.55, ove noti, o in difetto, in caso di irreperibilità, mediante avviso esposto all'albo cimiteriale per un anno.
10. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'articolo 54, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.
11. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 30 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

### **Articolo 59**

#### **Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni**

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato di "N" anni quando la sepoltura non è stata occupata da salma o quando, essendo stata occupata, la salma sia trasferita in altra sede, fino a dieci anni dalla data di inizio della concessione. In tal caso, spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma pari al 50% della tariffa pagata
2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

### **Articolo 60**

#### **Rinuncia a concessione di aree libere**

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:
  - a) l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti. In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma:
    - per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune, fino a dieci anni dalla data di inizio della concessione.
2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

### **Articolo 61**

#### **Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione**

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree per la destinazione di cui al comma 2 dell'art. 52, salvo i casi di decadenza, quando:
  - a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
  - b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.
2. In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre all'eventuale restituzione del deposito cauzionale e salvo quanto previsto nel comma successivo, il rimborso di una somma:
  - per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari al 30% della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune, fino a dieci anni dalla data di inizio della concessione.
  - per concessioni perpetue, in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della rinuncia.

3. Ai concessionari è riconosciuto, salva accettazione da parte del Comune, un equo indennizzo per le opere costruite, su valutazione da parte dell'ufficio tecnico comunale, sentito il servizio di polizia mortuaria, da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere.
4. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

## **Articolo 62**

### **Rinuncia a concessione di manufatti della durata di anni 99 o perpetua**

1. Il Comune, entro i primi dieci anni dalla data di inizio della concessione in uso dei manufatti di cui al comma 5 dell'articolo 52, ha facoltà di accettare la rinuncia alla concessione, a condizione che siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti.
2. In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma:
  - per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari al 30% della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune;
  - per concessioni perpetue, in misura pari ad 1/3 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune.
3. Per eventuali opere eseguite a cura del concessionario, in aggiunta al manufatto concesso, si applica quanto disposto dal terzo comma dell'art. 61.
4. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

## **CAPO III**

### **REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE**

## **Articolo 63**

### **Revoca**

1. Salvo quanto previsto dall'art.92, secondo comma, del D.P.R. 10/9/1990 n° 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetua della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione comunale, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
3. Della decisione presa per l'esecuzione di quanto sopra l'Amministrazione dovrà dare notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

## **Articolo 64**

### **Decadenza**

- 1 La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
  - a) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
  - b) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto all'art.54;
  - c) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'art.57, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;

- d) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art.56;
  - e) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi di cui sopra, è adottata previa contestazione e/o diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto noti e reperibili, in difetto, in caso di irreperibilità, mediante avviso esposto all'albo cimiteriale per un anno nel caso di contestazione e per 30 giorni nel caso di diffida.
  4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, è disposta in base ad accertamento dei relativi presupposti da parte del Responsabile del servizio di polizia mortuaria.

## **Articolo 65**

### **Provvedimenti conseguenti la decadenza**

1. Pronunciata la decadenza della concessione, sarà disposta la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.
2. Dopodiché verrà disposta la demolizione delle opere o si provvederà al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

## **Articolo 66**

### **Estinzione**

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art.53, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto dall'art. 98 del D.P.R. 10/9/1990 n°285.
2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune, previo avvertimento agli interessati, ove noti e reperibili, in difetto in caso di irreperibilità, mediante avviso esposto all'Albo Cimiteriale per 30 giorni.

## **TITOLO IV**

### **LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI IMPRESE DI POMPE FUNEBRI**

#### **CAPO I**

#### **IMPRESE E LAVORI PRIVATI**

## **Articolo 67**

### **Accesso al cimitero**

1. Per l'esecuzione di opere, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
2. Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc.. e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere il permesso del responsabile dei cimiteri.
3. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire i lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.

## **Articolo 68**

### **Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri**

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal Responsabile del servizio di urbanistica su conforme parere del coordinatore sanitario e della Commissione Edilizia, ove esistente, osservate le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del D.P.R. 10/9/1990 n° 285 e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento.
2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
3. Il numero dei loculi ipogei ed epigei è fissato in ragione di un loculo per ogni metro quadrato di area concessa; oltre tale numero normale possono autorizzarsi altri loculi subordinatamente a particolari esigenze tecniche ed al pagamento per ogni loculo in più, del canone di tariffa.
4. Se trattasi di progetti relativi ad aree per sepolture a sistema di inumazione, la capienza è determinata in base al rapporto tra la superficie dell'area ed il coefficiente 3,50.
5. Le sepolture private non debbono avere il diretto accesso con l'esterno del cimitero.
6. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
7. Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del Responsabile del servizio di polizia mortuaria.
8. In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.
9. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.
10. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione del Responsabile del servizio di polizia mortuaria.

## **Articolo 69**

### **Responsabilità**

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

## **Articolo 70**

### **Recinzione aree - Materiali di scavo**

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.
2. È vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile del servizio di polizia mortuaria.
3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dal Comune, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

## **Articolo 71**

### **Introduzione e deposito di materiali**

1. È permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti.  
La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.
2. È vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
3. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
4. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc..

## **Articolo 72**

### **Orario di lavoro**

1. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile dell'ufficio tecnico - servizio LL. PP.
2. È vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, che saranno valutate dal suddetto Responsabile di servizio.

## **Articolo 73**

### **Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti**

1. Il Responsabile del servizio in occasione della Commemorazione dei Defunti, fisserà le norme di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.
2. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo eventuale smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

## **Articolo 74**

### **Vigilanza**

1. Il Responsabile dell'ufficio tecnico vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi e contestazioni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge.
2. L'ufficio tecnico comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari a seguito della quale può essere autorizzato il seppellimento delle salme.

## **Articolo 75**

### **Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri**

1. Il personale addetto alla vigilanza dei cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.
2. Altresì il personale dei cimiteri è tenuto:
  - a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
  - b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
  - c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
3. Al personale suddetto è vietato:

- a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
  - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
  - c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgono attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
  - d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
  - e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.
4. Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

## CAPO II

### IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

#### Articolo 76

##### Funzioni - Licenza

1. Le imprese di pompe funebri, a richiesta delle famiglie in lutto, possono:
  - svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alla famiglia del defunto, sia presso gli Uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto;
  - fornire feretri e gli accessori relativi;
  - occuparsi della salma;
  - effettuare il trasporto di salme in o da altri Comuni.
2. Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art. 115 del T.U. della legge di Pubblica Sicurezza, saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari.

#### Articolo 77

##### Divieti

1. È fatto divieto alle imprese di:
  - a) di sostare nei locali e negli uffici del Comune oltre il tempo necessario per esplicitare incarichi già ricevuti;
  - b) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato.

## TITOLO V

### DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

#### CAPO I

##### DISPOSIZIONI VARIE

#### Articolo 78

##### Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

1. All'interno dei cimiteri può essere riservata l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.

## **Articolo 79**

### **Mappa**

1. Presso il servizio di polizia mortuaria è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
2. La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.
3. Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che può essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

## **Articolo 80**

### **Annotazioni in mappa**

1. Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.
2. La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
  - a) generalità del defunto o dei defunti;
  - b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
  - c) le generalità del concessionario o dei concessionari;
  - d) gli estremi del titolo costitutivo;
  - e) la data e il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
  - f) la natura e la durata della concessione;
  - g) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
  - h) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

## **Articolo 81**

### **Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali**

1. Il personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli articoli 52 - 53 del D.P.R. 10/9/1990 n° 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.
2. In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

## **Articolo 82**

### **Schedario dei defunti**

1. Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
2. Il servizio di polizia mortuaria, sulla scorta del registro di cui all'art.79, terrà annotati in ordine alfabetico, suddiviso per cimitero e per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.
3. In ogni scheda saranno riportati:
  - a) le generalità del defunto;
  - b) il numero della sepoltura, di cui all'ultimo comma dell'articolo 79.

## **Articolo 83**

### **Scadenziario delle concessioni**

1. Può essere istituito lo scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.
2. Il Responsabile del servizio di polizia mortuaria è tenuto a predisporre entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco, distinto per cimitero, delle concessioni in scadenza, ove esistenti.

## **CAPO II**

### **NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI**

## **Articolo 84**

### **Cautele**

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc.) od una concessione (aree, archi, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc., s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
2. In caso di contestazione l'Amministrazione Comunale resterà estranea all'azione che ne consegue.
3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

## **Articolo 85**

### **Concessioni pregresse**

1. Le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

## **Articolo 86**

### **Emanazione e stipula atti**

1. Le funzioni e le competenze in merito alla emanazione e alla stipula degli atti di cui al presente regolamento sono esercitate in base al vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi ed i successivi atti adottati, nonché ai sensi dell'art.107 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e successive modifiche ed integrazioni.

## **Articolo 87**

### **Rifiuti**

1. I rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni e da altre attività cimiteriali prodotti dell'ambito dei cimiteri di cui all'art.24, saranno gestiti in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia.



## **Articolo 88**

### **Trattamento dei dati personali**

1. I dati personali riportati negli atti previsti dal presente Regolamento saranno trattati in conformità alle disposizioni previste dalla vigente normativa in materia di riservatezza e di tutela dei dati personali.

## **Articolo 89**

### **Tariffe**

1. Tutte le tariffe previste dal presente Regolamento saranno determinate dalla Giunta Comunale.

## **Articolo 90**

### **Efficacia delle disposizioni del Regolamento**

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione, fatte salve le disposizioni per la cui attuazione è necessaria apposita deliberazione della Giunta Comunale.

\*\*\*\*\*